

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 650-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BARTOLOMEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 29 novembre 1972 (V. Stampato n. 781)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1972*

Contributo ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La Banca Asiatica per lo sviluppo è una istituzione finanziaria internazionale che ha lo scopo di concedere prestiti a lunga scadenza (difficili ad ottenere fuori da istituzioni di questo tipo) in funzione dello sviluppo economico e della cooperazione delle regioni dell'Asia.

Essa — che rappresenta un esempio unico di intervento globale nel mondo asiatico spesso diviso da profondi contrasti — è stata promossa dalla ECAFE (Commissione alle Nazioni Unite per l'Asia e l'Estremo Oriente).

L'accordo costitutivo è stato perfezionato e siglato tra il 4 dicembre 1965 ed il 31 gennaio 1966 e l'Italia vi ha aderito fin dall'inizio con una quota di venti milioni di dollari (di cui dieci effettivamente versati), su un totale di 978 milioni di dollari che ne costituivano il capitale complessivo.

Le quote maggiori di 200 milioni di dollari ciascuna sono state sottoscritte dagli Stati Uniti e dal Giappone.

L'impegno della Banca si definisce attraverso il volume degli interventi (da 41 milioni di dollari del 1968, si passa a 76 nel 1969, a 211 nel 1970, a 202 nel 1971, a causa della crisi monetaria internazionale) e la selezione delle iniziative sovvenzionate che vanno, per citarne alcune, dal finanziamento della rete idrica e di distribuzione elettrica delle città coreane, al miglioramento delle disponibilità del credito per lo sviluppo industriale in Malaysia, alla costruzione di fattorie modello nelle isole Samoa, di una stazione per telecomunicazioni via satellite a Ceylon.

La BAS ha inoltre un fondo speciale alimentato per un 10 per cento dal capitale versato e non utilizzato e da contributi volontari dei Paesi aderenti, che serve per interventi agevolati in tre diverse direzioni:

- a) assistenza tecnica;
- b) sviluppo agricolo;
- c) interventi diversi.

Il 31 dicembre 1970 avevano aderito per un complesso di 127 milioni di dollari, la Germania Federale, i Paesi Scandinavi, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed il Giappone.

Il presente disegno di legge propone che l'Italia partecipi al fondo con due milioni di dollari. Considerando che, al di là di motivi di solidarietà internazionale, che pur dovrebbero essere sufficienti a giustificare un assenso, l'adesione al fondo speciale consente ai Paesi promotori di partecipare agli appalti delle opere nei Paesi assistiti, e di inviare tecnici e imprese di consulenza, ciò rappresenta un interesse da non trascurare per la nostra stessa economia.

Questo risvolto utilitaristico nelle azioni della BAS ha fatto però sollevare da parte di taluno il dubbio che essa, invece che strumento di sviluppo, debba considerarsi un canale di penetrazione delle grandi potenze economiche e comunque un mezzo non adeguato di promozione della crescita delle zone sottosviluppate.

L'aumento della componente privatistica negli aiuti al terzo mondo attraverso l'incremento delle esportazioni nazionali, non sempre essenziali agli interessi primari delle zone interessate, dà un certo fondamento alla critica. Senza però disattendere il dibattito anche teorico, oltre che politico, sviluppatosi in questi ultimi anni sui modi, sugli strumenti e sulla validità degli aiuti al terzo mondo, dobbiamo tuttavia notare che l'aiuto finanziario promosso da proposte avanzate dagli interessati stessi, è più immune dalle tare di un presunto neo-colonialismo economico ed offre comunque, di per sé, maggiori garanzie di altri tipi di intervento e di scambio.

Ad ogni buon conto la misura dei problemi del continente asiatico non può certo trovare che una parziale soddisfazione nell'azione della Banca, ma è certo che la mancanza o la carenza quantitativa di aiuto, è l'alternativa peggiore anche ad una politica non del tutto soddisfacente, tant'è vero che Paesi come l'India, il Pakistan, l'Algeria, la Nigeria, l'Egitto e la Jugoslavia, in sede di Consiglio sociale ed economico dell'ONU, hanno chiesto un ampliamento dell'intervento della BAS.

Premesse pertanto le suddette considerazioni si confida in un positivo apprezzamento della presente proposta da parte del Senato.

BARTOLOMEI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

30 gennaio 1973

La Commissione Bilancio e programmazione comunica di non opporsi al corso del provvedimento, facendo però presente la necessità di modificare l'articolo 2 del provvedimento aggiungendo, alla fine del primo comma, le seguenti parole:

« Intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo, dell'importo corrispondente al controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per la partecipazione dell'Italia ai fondi speciali *Consolidated special funds* della Banca asiatica di sviluppo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Identico.